



28983/17

ESSENTE REGISTRAZIONE ESSENTE SOU ESSENTE DIRITTO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 11860/2012

- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Cron. 28983
- Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere - Rep.
- Dott. LUCIA TRIA - Rel. Consigliere - Ud. 18/07/2017
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere - CC
- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11860-2012 proposto da:

(omissis) , (omissis)  
 (omissis) , (omissis) C.F. (omissis) ,  
 (omissis) , tutti elettivamente  
 domiciliati in (omissis) , presso lo studio  
 dell'avvocato (omissis) , rappresentati e difesi  
 dall'avvocato (omissis) , giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

2017


3294

COMUNE (omissis) , in persona del Sindaco  
 pro tempore, elettivamente domiciliato in (omissis)  
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato  
 (omissis) , rappresentato e difeso

dall'avvocato (omissis) , giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 32/2012 della CORTE D'APPELLO  
di CATANIA, depositata il 16/02/2012 R.G.N. 893/2010. )

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, interconnected loops and curves, positioned in the lower-left quadrant of the page.

## RILEVATO

**che** con sentenza in data 16 febbraio 2012 la Corte d'appello di Catania respinge di (omissis) e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1195/2010, di rigetto delle domande proposte dal (omissis) e dagli altri - nella loro qualità di dipendenti del Comune (omissis), appartenenti al personale in servizio presso la Polizia Municipale - onde ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di turno di cui all'art. 24 del CCNL di Comparto, 24 settembre 2000, in aggiunta alla specifica indennità di cui al precedente art. 22 dello stesso CCNL;

**che** la Corte territoriale perviene a tale conclusione richiamando e facendo propri i principi affermati nella sentenza di questa Corte 9 aprile 2010, n. 8458;

**che** la Corte d'appello precisa altresì che la funzionalità del servizio della Polizia Municipale - che deve essere svolto sette giorni su sette - comporta che il relativo personale presti servizio in turni che possano cadere ordinariamente di domenica oppure in altre giornate festive infrasettimanali, senza che questo comporti di per sé il compenso per lavoro straordinario oppure il diritto ad astenersi dal prestare attività lavorativa ordinaria in giorni festivi, restando comunque impregiudicato il diritto al riposo compensativo, che non è in contestazione;

**che** avverso tale sentenza (omissis) e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe propongono ricorso, illustrato da memoria, affidato a tre motivi, al quale oppone difese il Comune di (omissis), con controricorso.

## CONSIDERATO

**che** il ricorso è articolato in tre motivi;

**che** con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro - cumulabilità dell'indennità ex art. 22 del CCNL di Comparto con il compenso per lavoro straordinario festivo di cui all'art. 24 dello stesso CCNL, sostenendosi che in base alla sentenza di questa Corte n. 8458 del 2010 e alle successive sentenze conformi i ricorrenti avrebbero diritto ad avere il cumulo dei trattamenti, perché hanno lavorato in giorni festivi infrasettimanali



superando il limite dell'orario settimanale contrattualmente previsto. La Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione tale superamento;

**che** con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro - cumulabilità dell'indennità di turno ex art. 22 del CCNL di Comparto con il trattamento economico-normativo per il lavoro domenicale, sostenendosi che quelli indicati sono istituti retributivi diversi, sicché, anche per tale ragione la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare fondate le domande dei dipendenti;

**che** con il terzo motivo si denuncia omessa o insufficiente motivazione circa un punto rilevante della controversia, affermandosi che la Corte territoriale da un lato non avrebbe considerato che nella specie il lavoro in giorni festivi era stato svolto in eccedenza rispetto all'orario ordinario e dall'altro avrebbe apoditticamente escluso, per i turnisti, lo svolgimento di lavoro straordinario nei giorni festivi;

**che** ritiene il Collegio che il ricorso non meriti accoglimento, in continuità con il condiviso e consolidato indirizzo - originariamente espresso da Cass. 9 aprile 2010, n. 8458 (cui ha si è fatto riferimento nella sentenza impugnata), ma poi assunto al rango di "diritto vivente" essendo stato confermato, fra l'altro, dalle seguenti numerose ulteriori decisioni di questa Corte: Cass. 20 novembre 2012, n. 20344; Id., 30 novembre 2012, n. 21524; Id. 3 dicembre 2012, n. 21609, n. 21610, n. 21611; Id. 12 dicembre 2012, n. 22799, n. 22800 e n. 22801; Id. 18 dicembre 2012, n. 23349; Id. 20 dicembre 2012, n. 23646; Id. 28 maggio 2013, n. 13262 e n. 13263; Id. 2 aprile 2014, n. 7726 - secondo cui per i dipendenti del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, in funzione dell'esigenza di continuità del servizio (come i ricorrenti: dipendenti comunali appartenenti alla Polizia Municipale), ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale (come, ad esempio, in quella domenicale), deve essere esclusa la cumulabilità tra la maggiorazione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi, ai sensi dell'art. 22 del CCNL di Comparto del 14 settembre 2000, con il compenso previsto dal successivo art. 24 dello stesso contratto;

**che**, in tutti i suindicati precedenti, con interpretazione che qui si intende confermare, è stato precisato che l'art. 22 cit. detta la speciale disciplina da applicare alle prestazioni rese - di regola e in via ordinaria - dai lavoratori turnisti, prevedendo, per l'ipotesi di prestazione in giornata festiva infrasettimanale, l'applicazione dell'art. 22,

comma 5, del CCNL cit., che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione;

**che** tale speciale regime ha la sua ratio nel fatto che i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro possono essere chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi (vedi art. 24, comma 3) sia nelle giornate festive, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro;

**che**, invece, l'art. 24 si applica alle situazioni nelle quali il lavoro non viene prestato entro il limite del normale orario di lavoro e quindi non riguarda i lavoratori turnisti, come si desume chiaramente dalla formulazione del testo della clausola contenuta nell'art. 24, comma 5, ove si fa riferimento proprio al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale e gli si assicura una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio;

**che**, all'esito della richiamata esegesi, è stato affermato che, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista: a) ha diritto alla maggiorazione di cui all'art. 24, comma 1, CCNL quando ciò si verifichi in coincidenza con il giorno destinato a riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); b) ha diritto alla corresponsione del compenso di cui all'art. 24, comma 2, (in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro; c) ha diritto al solo compenso di cui all'art. 22, comma 5, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro;

**che**, nel presente giudizio, i ricorrenti non hanno rivendicato le maggiorazioni di cui all'art. 24 CCNL per prestazioni rese in giorno destinato a riposo settimanale, né hanno lamentato la mancata fruizione del riposo compensativo o dedotto il superamento del normale orario di lavoro;

**che**, infatti, è pacifico che i ricorrenti abbiano avanzato la propria rivendicazione per prestazioni lavorative rese in turno, nel normale orario di lavoro, da loro qualificate come eccedenti tale orario solo perché coincidenti con giornate festive infrasettimanali, così intendendo infondatamente cumulare due benefici previsti per finalità e situazioni completamente diverse, come si è detto;



**che**, in particolare, gli attuali ricorrenti, pur mostrando di conoscere gli sviluppi della giurisprudenza di questa in materia, ritengono erroneamente di poterne desumere la fondatezza delle proprie pretese sostenendo che queste si riferirebbero a prestazioni svolte in giorni festivi infrasettimanali superando il limite dell'orario settimanale contrattualmente previsto e che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione tale superamento;

**che** una simile prospettazione, se riferita ad un ipotetico lavoro straordinario in senso proprio, è inammissibile in quanto non trova riscontro nella sentenza impugnata, mentre il Comune controricorrente ne sostiene l'assoluta novità e i ricorrenti non offrono ritualmente, in ricorso, alcun valido argomento in contrario (vedi, per tutte: Cass. 16 ottobre 2014, n. 21920; Cass. 26 marzo 2012, n. 4787; Cass. 30 marzo 2000, n. 3881; Cass. 9 maggio 2000, n. 5845; Cass. 5 luglio 2002, n. 9812; Cass. 5 giugno 2003, n. 8993; Cass. 21 novembre 1995, n. 12020);

**che**, peraltro, da quel che è dato evincere dalla complessiva lettura del ricorso e della memoria dei ricorrenti, in realtà appare piuttosto trattarsi di una prospettazione effettuata muovendo da una identificazione dell'orario di lavoro contrattualmente previsto per i turnisti del tutto erronea, che non trova riscontro nell'art. 22 del CCNL cit. e che, quindi, al pari di tutte le altre argomentazioni dei dipendenti risulta fondata sul presupposto della confrontabilità del regime retributivo previsto per le prestazioni rese dai lavoratori turnisti in giornate festive infrasettimanale entro il normale orario di lavoro e quello stabilito per le prestazioni rese dai dipendenti in genere in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale loro spettanti ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro (come è confermato anche dall'improprio richiamo a Cass. SU 14 aprile 2007, n. 9099);

**che** tale presupposto è da considerare erroneo – come si evince dai citati precedenti di questa Corte – e questa notazione rende evidente come non sia configurabile alcuna disparità di trattamento in danno dei lavoratori turnisti, quale ipotizzata in particolare nel terzo motivo, attraverso il richiamo al trattamento retributivo di altre categorie di dipendenti comunali (addetti all'apertura e chiusura degli impianti sportivi comunali o dei cimiteri) che svolgono, non in turni, servizi imparagonabili a quello della Polizia Municipale, che non può mai essere interrotto date le sue peculiari finalità, come esattamente rilevato anche nella sentenza impugnata;



**che**, per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto, risultando la sentenza impugnata del tutto conforme ai richiamati orientamenti giurisprudenziali di questa Corte e, in particolare al principio ivi affermato secondo cui:

“in materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai dipendenti del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all’esigenza di continuità del servizio, nell’ipotesi di prestazione lavorativa in giornata festiva infrasettimanale (come in quella domenicale) si applica l’art. 22, comma 5 del CCNL 14 settembre 2000 del Comparto – ove il disagio è compensato con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione – mentre il disposto del successivo art. 24 – che ha ad oggetto l’attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di lavoro – trova applicazione soltanto quando i lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale lo spettanti ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro”




**che** le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge e spese forfetarie nella misura del 15%.

Così deciso nella Adunanza camerale del 18 luglio 2017


Il Presidente  
Giuseppe Napolitano



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
Depositato in Cancelleria



oggi, 4 DIC. 2017

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  




CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 04 dicembre 2017

La presente copia si compone di 7 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92